

## DECISIONE (PESC) 2019/2108 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 2019

**a sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione biologica in America latina in linea con l'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, che nel capitolo III contiene un elenco di misure atte a combattere tale proliferazione. Tali misure devono essere attuate sia nell'Unione sia nei paesi terzi.
- (2) L'Unione sta attivamente attuando tale strategia e le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, fornendo agli Stati assistenza tecnica e conoscenze specialistiche in merito a un'ampia gamma di misure di non proliferazione e promuovendo il ruolo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC).
- (3) Il 28 aprile 2004 l'UNSC ha adottato la risoluzione 1540 (2004) [«UNSCR 1540 (2004)»], il primo strumento internazionale che tratta in modo integrato e globale delle armi di distruzione di massa, dei relativi vettori e dei materiali connessi. L'UNSCR 1540 (2004) ha stabilito per tutti gli Stati obblighi vincolanti il cui scopo è impedire e dissuadere gli attori non statali dall'ottenere l'accesso a tali armi e materiali connessi. L'UNSC ha inoltre deciso che tutti gli Stati devono adottare e applicare misure efficaci per istituire controlli interni volti a impedire la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei relativi vettori, anche istituendo opportuni controlli sui materiali connessi.
- (4) L'11 maggio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/809 <sup>(1)</sup> a sostegno dell'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004). L'esecuzione tecnica delle attività di cui alla decisione (PESC) 2017/809 è affidata all'Ufficio dell'ONU per gli affari del disarmo (UNODA) in cooperazione con le pertinenti organizzazioni internazionali regionali, in particolare l'Organizzazione degli Stati americani (OAS).
- (5) Nella sua agenda per il disarmo «*Securing Our Common Future*» (Assicurare il nostro futuro comune) presentata il 24 maggio 2018, il segretario generale dell'ONU ha sottolineato che «dobbiamo continuare a rafforzare le nostre istituzioni per impedire l'uso di armi biologiche, anche rafforzando l'attuazione della convenzione sulle armi biologiche, e per assicurare che possiamo rispondere adeguatamente laddove la prevenzione non sia sufficiente», e che è necessario «contribuire all'elaborazione di un quadro che garantisca una risposta coordinata all'uso delle armi biologiche».
- (6) Il 21 gennaio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/97 <sup>(2)</sup> a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche («BTWC») nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.
- (7) Due proposte di progetti sono state predisposte dall'OAS al fine di rafforzare la sicurezza e la protezione biologica in America latina.

(1) Decisione (PESC) 2017/809 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, a sostegno dell'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 121 del 12.5.2017, pag. 39).

(2) Decisione (PESC) 2019/97 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 19 del 22.1.2019, pag. 11).

